



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 19 del 03.06.2022

Oggetto: Divieto di accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi e artifici pirotecnici, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, dal **04/06/2022 al 11/06/2022.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- risulta ormai diffusa la consuetudine, durante i periodi festivi ed in occasioni di manifestazioni religiose e non, di accendere fuochi d'artificio e simili oggetti pirotecnici (mortaretti, petardi, razzi ecc.), specialmente al passaggio di processioni e/o per festeggiamenti privati e collettivi;
- detta attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone e degli animali e all'ambiente, determinando effetti luminosi e rumorosi che creano in soggetti deboli quali bambini, persone anziane ed ammalate, nonché animali, reazioni di disagio fisico e psichico;
- l'accensione di fuochi d'artificio e degli altri artifici pirotecnici può provocare gravi danni specialmente se fatti esplodere in luoghi particolarmente affollati ed, inoltre, provoca una serie di conseguenze negative che si possono determinare, non solo verso persone, ma anche a carico degli animali in quanto il fragore dei boti, oltre che generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così a rischio di smarrimento o investimento da parte dei veicoli;
- Che in occasione della ripresa di suddette manifestazioni, sospese a causa del covid, si prevede una cospicua presenza di persone all'interno del centro abitato;
- ulteriori ingenti danni possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati, ecc..;
- il frastuono, determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli pirotecnici, può determinare copertura per l'attuazione di condotte criminali con danni a persone e cose;

VISTO il Decreto Legislativo 29/07/2015 n. 123 (Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici), avente come oggetto e ambito di applicazione quanto indicato dall'art.1: "Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale", ed in particolare il suo allegato n. 1 (Requisiti essenziali di sicurezza) dove si prevede una distanza di sicurezza pari ad almeno un metro per l'utilizzo degli artifici pirotecnici più sicuri (cat. F1);

TENUTO CONTO che l'alto affollamento prevedibile in occasione delle manifestazioni che si terranno per i festeggiamenti in onore di Maria SS della Pace, non garantisce la presenza della distanza minima di sicurezza di cui al punto precedente;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, l'emissione di provvedimento contingibile ed urgente da adottarsi senza indugio, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana;

RITENUTO OPPORTUNO vietare ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualsiasi prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. boti e petardi) e ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 05 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

VISTA la Circolare 11.01.2001 n. 559 del Ministero dell'interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica, in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS;

VISTA la Circolare del Ministero dell'interno del 20 maggio 2014, integrazione della Circolare di cui al punto precedente;

VISTA anche la Circolare del 13.10.1997 n. 559/C.26723.XV.I del Ministero dell'interno, in tema di classificazione dei pirici,

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, e sue modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'articolo 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTI gli articoli del Codice Penale n. 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), n. 544 (Maltrattamento degli animali) e n. 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose);

VISTA la legge n. 689 del 24/11/1981;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTA la nota redatta dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle aziende operanti nel settore dei prodotti pirotecnici, recante come oggetto "Potere regolamentare comunale in materia di vendita ed utilizzo di prodotti pirotecnici", trasmessa all'A.N.C.I. e ricevuta dal Comune di Giugliano in data 15/12/17 prot. n° 102422;

VISTA la nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente n. 62164 del 03/06/2022 inviata dalla Questura di Napoli Commissariato di P.S. - Giugliano – Villarica con richiesta di emissione ordinanza contingibile ed urgente che vieti l'accensione di qualsivoglia fuoco d'artificio;

ORDINA

CON EFFETTO DI VALIDITA' DAL 04/06/2022 AL 11/06/2022

1. **E' VIETATO** su tutto il territorio comunale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di usare, di portare con sé, di accendere, di lanciare e di sparare materiale pirotecnico e similare, anche se di libera vendita, fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58.

2. **E' VIETATO** per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastre solari, luci a veduta et similia, di consentirne a chiunque l'uso per l'effettuazione di spari vietati dalla presente ordinanza, in quanto comunque potenzialmente rischiosi per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica di cose e/o persone prossime alle medesime strutture

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Si rende noto che a norma dell'articolo 8 della stessa Legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Polizia Municipale.

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale:

⌋ entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

⌋ entro 120 giorni sempre dalla data della pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

In ordine gerarchico:

⌋ Entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio del presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Napoli con le modalità di cui al D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Gli Organi della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare il presente provvedimento.

Il Sindaco

Dott. Nicola Pirozzi